

*Liquidazione dei compensi degli avvocati e ricorribilità per
Cassazione*

Appello Palermo, 17 aprile 2015. Presidente Scovazzo. Estensore Lombardo.

Liquidazione dei compensi degli avvocati - Opposizione - Ricorribilità per Cassazione - Esclusione

L'opposizione avverso la decisione resa all'esito dello speciale procedimento di liquidazione dei compensi degli avvocati deve essere decisa in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che, ove sia stato seguito il procedimento ordinario, al provvedimento conclusivo deve riconoscersi, anche se adottato nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

(Massima a cura di Andrea Bulgarelli – Riproduzione riservata)

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Consorzio per il D. ed il R. A. dell'A. del P. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, propose opposizione avverso il D.I. n. 2367/07 emesso dal Tribunale di Palermo in data 18.6.2007 in favore dell'Avv. A.G. sulla base della parcella da lui presentata per l'opera professionale svolta in favore del Consorzio nel giudizio contro la T. S.p.A. - giudizio conclusosi con una pronuncia di difetto di giurisdizione - e calcolata in base al valore del contratto che si intendeva annullare in quel giudizio (Euro 17.207.410,00).

A dire del Consorzio opponente, infatti, il valore della causa sul quale parametrare il compenso dovuto in base alle tariffe professionali, non sarebbe dovuto essere il valore del contratto, quanto piuttosto quello "indeterminabile" di cui alla tariffa forense, eventualmente secondo i massimi tariffari, alla luce del petitum e della causa petendi in quel giudizio.

L'Avv. G., costituitosi in giudizio, contestò il fondamento dell'opposizione e ne chiese il rigetto.

Con sentenza pronunciata il 26.10.2009 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il Giudice monocratico del Tribunale respinse le domande dell'opponente, confermando per l'effetto il d.i. opposto, e condannò quest'ultimo al pagamento delle spese del giudizio.

Osservò, in primo luogo, che parte opposta avrebbe avuto la possibilità di attivare il procedimento in Camera di consiglio di cui all'art. 30 della L. n. 794 del 1942, trattandosi di controversia insorta unicamente sulla misura

del compenso professionale dovuto all'avvocato, ma una volta che sia stata esercitata dal professionista l'opzione per il procedimento monitorio e la domanda sia stata accolta, il debitore può ben proporre opposizione mediante atto di citazione, come era avvenuto nel caso di specie.

In ordine al merito delle doglianze del Consorzio, osservò che le massime della Cassazione dalle quali si sarebbe dovuta trarre la conclusione che il valore della controversia era "indeterminabile" e non da ricercare nel prezzo delle prestazioni dedotte nel contratto, mal si attagliavano al caso in esame.

La S.C., infatti, ha affermato che il valore di una causa è indeterminabile quando viene eccepita la nullità di un atto, a prescindere dai risvolti patrimoniali che tale pronuncia comporterebbe. Detti principi, però, erano stati formulati per il caso in cui fosse stato chiesto l'annullamento o la nullità di un atto amministrativo, in considerazione della tradizionale difficoltà di stabilire un criterio certo e univoco nella individuazione del valore delle controversie amministrative riguardanti la tutela di interessi legittimi. Molto spesso, infatti, non è agevole individuare il "bene della vita" inciso dal provvedimento amministrativo, ed ancora più difficile risulta misurare l'effettiva connessione tra il potere amministrativo e l'interesse economico posto a base della domanda. Da qui la scelta giurisprudenziale di disancorare il valore della causa dalle conseguenze patrimoniali "connesse" alla pronuncia di annullamento dell'atto impugnato tutte le volte in cui il petitum e la causa petendi, circoscrivano l'alveo del thema decidendum alla legittimità dell'atto.

Questo, però, non era il caso del contenzioso tra il Consorzio e la T. S.p.a., instauratosi per l'annullamento di un contratto sul cui valore economico non vi era la minima incertezza, sicché il valore della causa andava determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c. (così come correttamente indicato dalla parte opposta), ed il compenso professionale dovuto corrispondeva effettivamente alla somma di cui al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine del 18.7.2006 dal quale non occorre discostarsi, pur tenuto conto dell'esito della controversia, anche perché i coefficienti utilizzati nel calcolo erano tutti sensibilmente inferiori ai massimi.

Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto appello il Consorzio, deducendo un unico motivo.

L'Avv. G., costituitosi con comparsa, ha resistito al gravame, eccepandone l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza.

All'udienza collegiale del 5.11.2014 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, quindi la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Va esaminata innanzitutto, per il suo carattere di preliminarità, l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata in limine dall'appellato.

Questi, infatti, menziona un arresto giurisprudenziale della S.C. secondo cui, in tema di onorari di avvocato, "l'opposizione avverso il procedimento di liquidazione deve svolgersi secondo il rito di cui agli artt. 29 e 30 della L. 13 giugno 1942, n. 794, e, cioè, essere decisa in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile, con la conseguenza che, ove sia stato seguito il procedimento ordinario, al provvedimento conclusivo deve riconoscersi, anche se adottato nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost." (Cass. Civ. Sez. 2, 8.8.2000, n. 10426).

L'eccezione è fondata.

La proposizione dell'appello, infatti, è ammissibile soltanto ove la controversia non verta unicamente sulla misura del compenso, ma se questo sia dovuto all'avvocato per prestazioni giudiziali rese in materia civile, in quanto siano contestati gli stessi presupposti del diritto del patrono, o le competenze reclamate riguardino prestazioni stragiudiziali, oltre che giudiziali, in materia civile o penale, o amministrativa, o la controversia sia estesa al dedotto inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto professionale. In tali ipotesi, il procedimento ordinario, che è l'unico consentito per la definizione di questioni diverse dalla determinazione della misura del compenso dovuto al professionista per prestazioni giudiziali in materia civile, attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale, e tutto il giudizio si conclude in primo grado con un provvedimento impugnabile solo con l'appello.

Nella specie, l'oggetto della causa, come è pacifico, verte esclusivamente sull'ammontare del compenso che il Consorzio avrebbe dovuto corrispondere all'Avv. G., sicché più correttamente il procedimento avrebbe dovuto essere introdotto nei modi e nelle forme di cui agli artt. 29 e 30 della L. 13 giugno 1942, n. 794, e non già con l'ordinario procedimento monitorio.

Tuttavia, pur restando ferma la validità del procedimento introdotto nelle forme ordinarie, secondo il consolidato orientamento della S.C., il provvedimento che lo ha definito, pur rivestendo formalmente carattere di sentenza, in quanto adottato, appunto, nella forma di sentenza, ha carattere sostanziale di ordinanza, sicché l'unica forma di gravame proponibile contro di esso è costituita dal ricorso per cassazione ex art. 111 cost.

Ne consegue che contro la sentenza resa dal Tribunale nel giudizio in esame il Consorzio avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione e non già appello (v. Cass. Civ. 10426 cit.; Id. Sez. Un. n. 4071 del 22.2.2010; Sez. 2, 27.1.1998, n. 785; Sez. 2, n. 3504 del 10.4.1999).

L'appello deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, restando assorbite nella declaratoria di inammissibilità le questioni di merito con esso proposte.

Segue ope legis condanna dell'appellante, il quale con la proposizione di una impugnazione erronea ha dato luogo alla pronunzia di inammissibilità, al pagamento delle spese relative all'odierno grado di giudizio.

Dette spese ritiene la Corte di dovere liquidare, in relazione allo scaglione di riferimento (da 101.000,00 a 500.000,00 Euro), riducendo i compensi del 50% in considerazione della non particolare complessità della causa, in complessivi Euro 5.370,00 (Euro 1.625,00 per la fase di studio, Euro 825,00 per quella introduttiva, Euro 2.025,00 per quella decisoria ed Euro 895,00 quale aumento del 20% per il giudizio di appello), oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte, uditi i procuratori delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto dal Consorzio per il D. ed il R. A. dell'A. del P., in persona del Commissario Liquidatore Rag. A.S., nei confronti dell'Avv. G.A., avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in composizione monocratica pronunciata tra le stesse parti il 26.10.2009 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., e condanna il suddetto appellante al pagamento, in favore dell'Avv. G., delle spese dell'odierno grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.370,00 (cinquemilatrecentosettanta) come in motivazione, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Palermo, il 15 aprile 2015.

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2015.